

Approvazione del disegno di legge: Convenzione tra l'Italia ed altri Stati relativa alla unificazione dei metodi di presentare i risultati di analisi delle materie destinate alla alimentazione dell'uomo e degli animali, convenzione firmata a Parigi il 16 ottobre 1912 e le cui ratifiche sono state depositate a Parigi il 24 ottobre 1922.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: discussione del disegno di legge: Convenzione tra l'Italia ed altri Stati relativa alla unificazione dei metodi di presentare i risultati di analisi delle materie destinate alla alimentazione dell'uomo e degli animali, convenzione firmata a Parigi il 16 ottobre 1912 e le cui ratifiche sono state depositate a Parigi il 24 ottobre 1922.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 461-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione tra l'Italia ed altri Stati relativa alla unificazione dei modi di presentare i risultati di analisi delle materie destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali, convenzione firmata a Parigi il 16 ottobre 1912, e le cui ratifiche sono state depositate a Parigi il 24 ottobre 1922 ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, e dei decreti Reali 6 novembre 1919, n. 2359, 11 marzo 1920, n. 399, 1º settembre 1920, n. 1386, 24 marzo 1921, n. 426, 4 gennaio 1923, n. 208 e 8 gennaio 1925, n. 248, riguardanti l'atto di transazione con la Società già concessionaria dell'Acquedotto pugliese.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, e dei decreti Reali 6 novembre 1919, n. 2359, 11 marzo 1920, n. 399, 1º settembre 1920, n. 1386, 24 marzo 1921, n. 426,

4 gennaio 1923, n. 208 e 8 gennaio 1925, numero 248, riguardanti l'atto di transazione con la Società già concessionaria dell'Acquedotto Pugliese.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge (V. Stampato n. 478-A).

PRESIDENTE. Su questo disegno di legge è stato presentato dall'onorevole Canelli, relatore, il seguente ordine del giorno:

« La Camera, prima di ogni altra discussione in merito all'approvazione del presente disegno di legge, a completamento della relazione, chiede in comunicazione al Governo gli atti ed i documenti relativi alla transazione già effettuata ed ai pagamenti eseguiti alla Società concessionaria ».

Onorevole Canelli vi insiste ?

CANELLI, relatore. Insisto, e se ella me lo concede, signor Presidente, ne dirò le ragioni alla Camera.

Si tratta della conversione in legge di un decreto-legge che autorizza una transazione, cioè un complesso di rapporti fra lo Stato ed una società concessionaria, per una somma ingente, di molti milioni.

Questo decreto del 1919 è stato eseguito prima di essere convertito in legge: cioè lo Stato ha pagato un'ingente somma di circa 77 milioni, senza aspettare, come si è chiesto al Governo di allora, che quel decreto fosse convertito in legge. La Commissione chiamata ad esaminare il decreto che autorizza la transazione, non ha creduto di dover limitare il suo esame ai soli patti della transazione, ma ha creduto suo dovere di allargare il campo delle sue indagini e giacchè la transazione era stata nel frattempo eseguita, di esaminare anche « come la transazione stessa fosse stata eseguita ».

La Commissione insomma si è posto il dilemma: deve approvare questo decreto puramente e semplicemente, o deve invece chiedere che la istruttoria sia ampliata e completata con un altro atto, cioè con la richiesta di tutti i documenti relativi all'esecuzione della transazione ed ai pagamenti fatti, senza che il decreto fosse convertito in legge ? E allora, signor Presidente, il diritto di allargare il campo a tali indagini, e quello di richiedere al Governo i relativi documenti. La Commissione non poteva arrogarselo senza varcare quei limiti di legge che Vostra Eccellenza molto diligentemente avrebbe fatto risaltare. Perciò la Commissione si è riservata oggi, come è suo diritto, di